



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 – articolo 32)

**PREMIO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI
IMBOSCHITE E PER IL MANCATO REDDITO AGRICOLO –
ANNUALITÀ 2022**

MISURA: 08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Sottomisura: 8.1	<i>Sostegno alla forestazione/all'imboschimento</i>
Intervento: 8.1.1	Imboschimento e creazione di aree boscate
Dotazione finanziaria	€ 50.000,00 (<i>euro cinquantamila/00</i>)

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE	2
1.1 Premessa.....	2
1.2 Azioni sovvenzionabili.....	2
1.3 Costi ammissibili.....	2
1.4 Ambito territoriale di applicazione	3
2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO	3
2.1 Soggetti che possono presentare domanda	3
2.2 superfici interessate	3
2.3 Condizioni soggettive di ammissibilità	3
2.4 Condizioni oggettive di ammissibilità	4
3. PROFILI FINANZIARI	5
3.1 Dotazione finanziaria (Budget)	5
3.2 Importo dei premi.....	5
3.3 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno/pagamento	6
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	6
4.3 Modalità e Tipologia.....	6
4.4 Termini di presentazione	7
4.5 Documentazione da allegare alla domanda	8
5. FASI DEL PROCEDIMENTO.....	8
5.1 Ammissibilità delle istanze.....	8
5.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI	8
5.3 CONTROLLI IN LOCO.....	9
5.4 CONDIZIONALITÀ.....	10
6. CONTROLLI E SANZIONI	10
7. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....	10
8. REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	10
8.1 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.....	10
8.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	11
8.3 PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	12
8.4 COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS.....	12
9. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI	12
10. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	12
11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	13
12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	13
13. RIFERIMENTI E CONTATTI.....	14
14. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO.....	14
<i>Normativa e provvedimenti UE</i>	15
<i>Normativa nazionale</i>	16
<i>Disposizioni e circolari AGEA</i>	18
<i>Normativa e disposizioni regionali</i>	19
15. ALLEGATI.....	20
ALLEGATO 1: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO	20
ALLEGATO 2: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE.....	21

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA

1. Il presente Avviso Pubblico è riferito agli impianti realizzati nella Regione Abruzzo in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione ai sensi del Regolamento CE 1305/2013 attraverso la Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” - Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”.
2. L’impegno conseguente all’adesione riguarda infatti sia la realizzazione dell’impianto sia gli interventi volti a favorire l’affermazione e lo sviluppo del soprassuolo con l’effettuazione delle cure colturali necessarie, ivi compreso il risarcimento delle fallanze.
3. Il presente Avviso si riferisce esclusivamente alla presentazione delle domande di sostegno (iniziali) o di pagamento per gli investimenti realizzati nell’ambito dell’intervento 8.1.1. inerenti la tipologia di intervento *“Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)”*, sviluppata *ex novo* per il periodo di programmazione 2014-2020.

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

1. Il sostegno previsto dall’art. 22 del Reg. 1305/13 si sostanzia in:
 - a) contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto, comprensivo delle spese di progettazione e direzione lavori;
 - b) premio annuale per gli interventi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni, decorrente dall’anno immediatamente successivo a quello nel quale è ultimato l’impianto;
 - c) premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo.
2. Rispetto alle tipologie di sostegno previste valgono le seguenti eccezioni:
 - a) il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto;
 - b) nel caso dei terreni demaniali, il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune, così come previsto dall’art. 22 comma 1 del Reg. 1305/2013.
3. Il presente Avviso disciplina il premio annuale per gli interventi di manutenzione (comma 1, lettera b)) e il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo (comma 1, lettera c)).

1.3 COSTI AMMISSIBILI

1. Il premio annuale per gli interventi di manutenzione copre i costi di seguito elencati:
 - a) risarcimento delle fallanze;
 - b) operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell’imboschimento;
 - c) interventi di prevenzione e protezione dell’imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche.
2. Il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo compensa il mancato guadagno derivante dalla riconversione del terreno agricolo a bosco.
3. Per la determinazione dei costi di mantenimento dell’imboschimento sono utilizzati i “costi standard” previsti nella scheda di Sottomisura, da giustificarsi mediante redazione di computi metrici estimativi elaborati in conformità all’allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 *“Costi standard – Regione Abruzzo (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d)”*.

4. Secondo quanto evidenziato nel documento allegato al PSR Abruzzo 2014/2020 *“Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie - MANCATI REDDITI E COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE RELATIVE AGLI ARTICOLI 21, 28, 29 e 31 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013”* redatto da CREA, a partire dal 10° anno successivo all’impianto i premi sono erogati al netto delle entrate derivanti dall’esecuzione dell’intervento, che costituiscono oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da allegare alla domanda di pagamento per i premi di cui ai commi 2 e 3.

1.4 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo, limitatamente alle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (*“Carta delle potenzialità tartufigole dell’Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005”*).

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

1. Possono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso esclusivamente i beneficiari del contributo per la copertura dei costi di impianto concesso nell’ambito del tipo di intervento 8.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 che hanno realizzato l’investimento ammesso a finanziamento.
2. I soggetti di cui al c. 1 possono accedere al sostegno per la manutenzione e i mancati redditi a condizione che per l’investimento oggetto di finanziamento e quindi di impegno sia stata presentata la domanda di pagamento per Stato Finale Lavori **entro il 31 dicembre 2021**.
3. Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino l’esistenza e vigenza di titoli giuridici abilitanti alla gestione della superficie interessata dall’impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.2 SUPERFICI INTERESSATE

1. Per l’individuazione delle superfici eleggibili al sostegno si fa riferimento alla documentazione tecnica e ai rilievi effettuati dal tecnico incaricato dal beneficiario del sostegno e dal medesimo prodotti in sede di presentazione della domanda per il pagamento dello Stato Finale Lavori nonché alle risultanze dei controlli effettuati per la liquidazione del contributo spettante comprensivi della verifica *in situ*.
2. Per quanto pertinente sono altresì assunte a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale impartite dall’organismo pagatore AGEA.

2.3 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate.
 - a) Il richiedente deve aver ottenuto la concessione dei benefici previsti per la realizzazione degli investimenti previsti per la M 08, SM 8.1, Tipo intervento 8.1.1. del PSR Abruzzo 2014/2020.

- b) Il richiedente deve aver presentato, in relazione agli investimenti di cui alla lettera precedente, domanda di pagamento per SFL entro il 31 dicembre dell'anno antecedente alla presentazione della domanda di sostegno relativa al presente Avviso.
- c) Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento.
- d) Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata delle operazioni di impianto e per l'intero periodo di impegno di anni 12; ai fini delle verifiche delle condizioni di cui al presente paragrafo il periodo di impegno è calcolato con decorrenza dal primo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di pagamento per Stato Finale Lavori; non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
- e) Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.
- f) I Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014, n. 3.
- g) Il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà" ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea.
- h) Il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014.
- i) Il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile". Ai fini del presente Avviso sono inaffidabili i soggetti per i quali nell'attuale o nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
- j) Il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..

2. Le condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate sia al momento della presentazione della domanda (iniziale) di sostegno / pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento saldo).

2.4 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. La domanda di sostegno può essere proposta solo per terreni per i quali sono verificati i requisiti di seguito elencati.
 - a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo nelle quali sono stati realizzati gli investimenti per i quali è stato concesso il contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto previsto nell'ambito del tipo di intervento 8.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2020.
 - b) Per i terreni interessati deve essere stata richiesta ed ottenuta la mutazione di destinazione d'uso a bosco, con conseguente imposizione dei vincoli relativi alle superfici boscate.

- c) Il premio per la perdita di reddito agricolo è concesso esclusivamente per i terreni agricoli oggetto dell'imboschimento e prima destinati a seminativi (anche tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali), produzione di ortaggi, colture legnose agrarie che nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno per l'investimento risultavano coltivate.
- d) Il premio per la perdita di reddito agricolo non è concesso per le superfici che non rientrano nella definizione di cui alla precedente lettera c), per le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultavano con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.), per i terreni agricoli incolti o abbandonati, ossia i terreni che risultavano non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno per l'investimento.
- e) La superficie minima oggetto di impianto è pari almeno ad ettari 1.00.00. Nel caso del sostegno concesso nell'ambito dell'Avviso per il sostegno all'impianto emesso nell'anno 2018 tale superficie deve costituire corpo unico; nel caso di sostegno per l'impianto concesso nell'ambito dell'edizione 2020 dell'Avviso per il sostegno all'impianto, tale superficie può essere raggiunta mediante somma di diversi appezzamenti purché ognuno di essi abbia superficie pari o superiore a mq 2.500.
- f) La superficie massima è pari ad ettari 15.00.00; la superficie del singolo appezzamento non può essere superiore ad ettari 10.00.00.
2. Le condizioni oggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate sia al momento della presentazione della domanda (iniziale) di sostegno / pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento saldo).

3. PROFILI FINANZIARI

3.1 DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), di cui € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a carico del FEASR.

3.2 IMPORTO DEI PREMI

1. Il **premio annuo** da corrispondersi per la **manutenzione** degli impianti è così stabilito:
- a) per i primi due anni successivi all'impianto: € 600/ha all'anno;
 - b) per gli anni dal terzo al quinto: € 480/ha all'anno;
 - c) per gli anni dal sesto al dodicesimo: € 360/ha all'anno.
2. Il **premio per compensare le perdite di reddito** dovute alla realizzazione dell'imboschimento è fissato in € 700,00 per ettaro all'anno ed è concesso per un periodo massimo di dodici anni.
3. Secondo quanto evidenziato nel documento allegato al PSR Abruzzo 2014/2020 "*Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie - MANCATI REDDITI E COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE RELATIVE AGLI ARTICOLI 21, 28, 29 e 31 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013*" redatto da CREA, a partire dal 10° anno successivo all'impianto il premio per compensare le perdite di reddito (comma 2) è ridotto in proporzione agli introiti derivanti dalla realizzazione dell'investimento.
4. Per i fini di cui al comma 3 il beneficiario è tenuto ad allegare alla domanda di cui al presente Avviso dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'entità degli introiti derivanti dalla realizzazione dell'investimento riferita al periodo intercorso dalla presentazione dell'ultima domanda di pagamento. Tale dichiarazione è resa anche nel caso non siano stati realizzati introiti dell'investimento.

3.3 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno/pagamento: nel caso siano presentate due o più domande l'istruttoria è effettuata sull'ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all'ultima sono archiviate.
2. Nella domanda non può essere prevista una superficie inferiore ad ettari 1.00.00 in unico appezzamento.
3. Per ogni domanda presentata è ammessa una superficie massima pari a ettari 15.00.00, con estensione del singolo lotto accorpato pari ad un massimo di ettari 10.00.00.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

4.3 MODALITÀ E TIPOLOGIA

1. I soggetti richiedenti, come individuati nel paragrafo specifico, possono presentare le seguenti tipologie di domanda:
 - a) domanda di sostegno (iniziale), che vale anche come domanda di pagamento dei premi relativi al primo anno d'impegno;
 - b) domanda di pagamento da parte di coloro che sono stati già ammessi ai benefici.
2. Coloro che risultano ammessi ai benefici, negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno presentano domanda di pagamento.
3. I dati riportati nelle domande di sostegno (iniziale) / pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47; come tali costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".
4. Nell'ambito del presente Avviso le domande sono presentate in forma telematica mediante le funzionalità on-line rese disponibili sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative fornite da AGEA per la campagna (annualità) di riferimento.
5. La presentazione può essere effettuata:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.
6. Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande presentate con mezzi diversi da quello telematico.
7. La domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA solo ove sia completata sul portale SIAN la fase del rilascio telematico.
8. Ai sensi di quanto disposto da Agea nelle Istruzioni Operative n° 11 dell'8 febbraio 2022, alle quali si fa espresso rinvio per quanto non stabilito nel presente Avviso, sono ammesse le tipologie di domanda di seguito elencate:
 - a) Domanda iniziale;
 - b) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014;
 - c) Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/ parziale);
 - d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

4.4 TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Come stabilito da Agea con le Istruzioni Operative n° 11 sopra richiamate i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021 sono così determinati:
 - a) Domanda iniziale: **16 maggio 2022**;
 - b) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014: **31 maggio 2022**;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2022**.
2. La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
3. Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto; in tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
4. Sono in ogni caso **irricevibili** le **domande iniziali** pervenute **oltre il 10 giugno 2022**.
5. Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **31 maggio 2022** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2022**.
6. Sono in ogni caso **irricevibili** le **domande di modifica** pervenute oltre il **10 giugno 2022**.
7. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
8. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
9. Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.
10. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
11. Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.
12. La Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) è irricevibile nei seguenti casi:
 - a) avvenuto pagamento della domanda;
 - b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
 - c) avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

13. Nei casi di cui al comma 12 la rinuncia non è consentita.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alle domande di cui al presente avviso è allegata una dichiarazione del richiedente resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
 - a) la regolare esecuzione dei lavori previsti nel Piano di Coltura e Conservazione;
 - b) il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di sostegno per l'investimento;
 - c) gli eventuali introiti derivanti dalle superfici imboschite realizzati nel periodo intercorso dalla presentazione dell'ultima domanda di pagamento (anche nel caso in cui in tale periodo non sia stato realizzato nessun introito).

5. FASI DEL PROCEDIMENTO

5.1 AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Ai sensi dell'art. 75 paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e animali sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le aziende non selezionate a campione il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.
3. Per le aziende facenti parte del campione l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

5.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).
2. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III – Controlli; in particolare, i controlli amministrativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.
3. Sono di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA i seguenti controlli:
 - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
 - c) verifica della consistenza territoriale:
 - controllo dell'esistenza della superficie dichiarata;
 - individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata
 - d) verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:

- individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi
 - e) verifica della disponibilità delle superfici aziendali al **15 maggio 2022**;
 - f) verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali ivi compresa la verifica dei dati di registrazione dei contratti;
 - g) controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica, con data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2022;
 - h) verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - i) verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - j) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
 - k) verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
 - l) controlli specifici previsti per la misura.
4. Sono altresì effettuati tutti i controlli definiti dalle regioni sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
5. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
6. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al DM n. 2588 del 20 marzo 2020.

5.3 CONTROLLI IN LOCO

1. L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.
2. L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.
3. Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:
 - a) verifica del rispetto della percentuale minima del 5% (tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi, con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%);
 - b) qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, sono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.
4. Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di

Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco; tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP AGEA da parte della Regione.

5. L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli in loco della campagna precedente, AGEA proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.
6. AGEA nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste.

5.4 CONDIZIONALITÀ

1. L'agricoltore che percepisce i premi collegati alla presente operazione è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.
2. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

6. CONTROLLI E SANZIONI

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'OP Agea nelle Istruzioni Operative n. 11 del 08.02.2022, con particolare riferimento al paragrafo 16 "CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI".

7. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
2. Sulla base delle indicazioni comunicate dalle ADG regionali, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
3. Per i requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio che non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore AGEA.
4. Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, sono sottoposte ad istruttoria manuale a cura della Regione.

8. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

8.1 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 37623 del 28 maggio 2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n.

39191 dell'11 giugno 2020, n. 65897 del 6 ottobre 2020, n. 11582 del 18 febbraio 2021, n. 81277 del 30 novembre 2021 e n. 3767 del 20 gennaio 2022 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

2. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.
3. In applicazione dell' articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro
4. A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture
5. La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'Informazione antimafia
6. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti
7. L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia; il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).
8. La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.
9. La Circolare dell'Organismo di Coordinamento AGEA n. 36273 del 28 maggio 2020 in materia di Acquisizione della documentazione antimafia, fornisce istruzioni circa le modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19
10. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto, infatti, alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull'erogazione degli aiuti.

8.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.
2. Ogni richiedente l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello

Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

3. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito; tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8.3 PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

1. L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
2. In materia di recupero di importi indebitamente erogati si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.
3. L'OP AGEA ha definito con apposite istruzioni la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti; tale procedura, rientrando nelle attività delegate alla Regione relative alla fase "istruttoria" delle domande di pagamento, consente di regolare il flusso delle informazioni tra le Regioni e AGEA relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo.

8.4 COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

1. L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.
2. I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.
3. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

9. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio a quanto disposto dal paragrafo 19 delle Istruzioni Operative n. 11 dell'OP AGEA. I dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo e dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
2. Per le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo si fa espresso rinvio a quanto disposto dai paragrafi 19, 20 e 21 delle Istruzioni Operative n. 11 dell'OP AGEA.
3. L'Accesso agli Atti è disciplinato dal paragrafo 22 delle Istruzioni Operative n. 11 dell'OP AGEA.

10. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.

- a) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno dodici anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda per il pagamento per SFL.
- b) Garantire che l'impianto realizzato non vada incontro a fallimento, secondo quanto specificato nell'Allegato 1.
- c) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
- d) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- e) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
- f) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016, come anche richiamato nel Manuale delle Procedure dell'AdG adottato con Determinazione Direttoriale DPD 383 del 16/10/2020.
- g) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per l'investimento, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.

12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

13. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD

Servizio competente ai fini dell'Avviso: Servizio Foreste e Parchi (DPD 021) - Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente: Dott. For. Sabatino Belmaggio

Tel. 0862364002 – sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale (DPD021/002).

Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu

Tel. 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it.

Servizi competenti per l'istruttoria delle Domande di sostegno/pagamento:

per la Provincia di L'Aquila: **Servizio Territoriale Agricoltura Abruzzo Ovest**

e-mail dpd025@regione.abruzzo.it - PEC dpd025@pec.regione.abruzzo.it

per le Province di Teramo e Pescara: **Servizio Territoriale Agricoltura Abruzzo Est**

e-mail dpd024@regione.abruzzo.it - PEC dpd024@pec.regione.abruzzo.it.

per la Provincia di Chieti: **Servizio Territoriale Agricoltura Abruzzo Sud**

e-mail dpd026@regione.abruzzo.it - PEC dpd026@pec.regione.abruzzo.it

14. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio:
 - al PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione;
 - al *"Manuale delle Procedure"* per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall'AdG con Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 e s.m.i.;
 - alle Istruzioni Operative n° 11 del 08.02.2022 emanate da Agea.
2. I riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura sono di seguito elencati.

Normativa e provvedimenti UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo e s.m.i. modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della commissione C(2021) 7464 final

Reg. UE n. 702/2014 (cd. “ABER”)

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Normativa nazionale

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.

D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22.7.2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

D.L n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. n. 323/2020

Disposizioni e circolari AGEA

Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.

AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Istruzioni Operative n. 32 del 6 luglio 2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

Normativa e disposizioni regionali

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante “PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di pagamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014-2020”. Provvedimento in autotutela amministrativa e indirizzi per i bandi successivi all’adozione della presente determinazione”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/218/2020 del 18.06.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato.”

Manuale delle Procedure dell’AdG adottato con Determinazione Direttoriale DPD 383 del 16/10/2020

Determinazione Direttoriale n. DPD/131/2022 del 15.04.2022 recante "DGR n. 97 del 25/02/2022 Piano delle prestazioni - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Approvazione aggiornamento cronoprogramma dei bandi per l’annualità 2022 di cui alla Determinazione DPD n. 63 del 3/03/2022”

NB: *l’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*

15. ALLEGATI

ALLEGATO 1: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

E' definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno:

- per i primi cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto la soglia minima è pari o superiore all'80% delle piante inizialmente messe a dimora;
- per gli anni dal sesto al dodicesimo la soglia minima è pari o superiore al 70% delle piante inizialmente messe a dimora, da calcolarsi sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento previsti nel piano di coltura e conservazione.

ALLEGATO 2: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

☐ Di essere beneficiario del contributo in conto capitale concesso con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____ / ____ / ____ ai sensi del PSR Abruzzo 2014/2020 – Misura 08 – SM 8.1 – Tipo di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”.

☐ Di aver presentato domanda Agea n. _____ del ____ / ____ / ____ per il pagamento dello Stato Finale Lavori dell'investimento ammesso a finanziamento.

☐ Di aver rispettato tutti gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di sostegno per l'investimento.

☐ Di non essere “impresa in difficoltà” come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

☐ Di non essere “impresa inaffidabile” in quanto a carico del sottoscritto né nell'attuale né nel precedente periodo di programmazione sono state avviate e concluse procedure di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

_____ooOoo_____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ____ / ____ / _____

Luogo e data

FIRMA